

CODICE CIVILE
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n.262

TITOLO SETTIMO
Della comunione
CAPO II
Del condominio negli edifici

testo in vigore dal: 1-1-1999

Art. 1137.

IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
2. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.
3. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.